

LA DIGNITÀ DEL LAVORO INTELLETTUALE: IL NODO DELL'EUO COMPENSO

«Per vivere occorre un'identità, ossia una dignità»
(P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, Torino, 1986, p. 103)

1. La dignità e il lavoro - 2. Il lavoro intellettuale - 3. L'“equo compenso”

1. La dignità e il lavoro

La singolare complessità dei filoni che il tema del lavoro vede intrecciarsi impone di precisare i limiti del presente contributo, che intende svolgere alcune considerazioni sulla scelta di fondare la Repubblica democratica sul lavoro e, in particolare, sui più recenti interventi normativi in materia di “equo compenso”. L'analisi, così orientata, intende cogliere l'estensione del dominio semantico del lemma “lavoro” e, in particolare, della locuzione “dignità del lavoro”, che può destare alcune perplessità, ben potendo apparire un concetto giuridicamente evanescente se si prescinde dalla dimensione storica, politica e sociale nella quale la disciplina del lavoro affonda le sue radici.

Senza tale contestualizzazione non si intenderebbero o si fraintenderebbero le ragioni che hanno ispirato le scelte compiute dai Costituenti, come è accaduto ad alcuni illustri commentatori della Costituzione. Basti pensare alle vigorose critiche mosse da Arturo Carlo Jemolo, che annoverava la scelta di fondare la Repubblica democratica sul lavoro tra i «buoni propositi che nulla hanno di giuridico», tra le “belle parole” che «vogliono costituire il velo di nebbia dietro a cui non c'è nulla»¹. Invero, la critica con cui Jemolo stigmatizzava le previsioni programmatiche non coglieva l'audacia della scelta costituente, che aveva optato per una Costituzione “presbite”², capace di volgere lo sguardo verso orizzonti lontani, laddove si dirada quella coltre di nebbia criticamente evocata e iniziano a scorgersi con nitore i contorni di un progetto costituzionale sapientemente proiettato nel futuro.

¹ A.C. JEMOLO, *La Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni. Relazione svolta nella seduta ordinaria dell'11 dicembre 1965*, in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Problemi attuali di scienza giuridica*, Quaderno n. 79, anno CCCLXIII, 1966, pp. 1-15.

² La fortunata espressione si deve a Piero Calamandrei, cfr. *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione*, vol. I, Roma, 1951, p. 1752.

L'analisi qui condotta richiede di soffermarsi preliminarmente su uno dei nodi problematici di fondo, che investe il complesso rapporto che intercorre tra dignità e lavoro. Mentre la dignità evoca la centralità della persona nell'ordinamento giuridico³, il lavoro attiene prevalentemente alla dimensione del mercato, come dimostra l'economia politica classica, che si costruisce attorno all'articolato dibattito sul rapporto tra valore e lavoro, volto a comprendere se la misura del valore dei beni sia il lavoro – come ipotizzato da Smith, ma soprattutto da Ricardo e Marx – o qualche altro fattore, come ad esempio l'utilità marginale o il rapporto tra domanda e offerta. Queste prime, sommarie riflessioni già consentono di cogliere che dignità e lavoro presentano caratteri apparentemente non omogenei⁴, come dimostra il fondato timore che il mercato e le esigenze della produzione economica possano porsi in contrasto con la dignità umana e con l'utilità sociale⁵.

Ciò nonostante, dignità e lavoro possono trovare un raccordo all'interno dell'ordinamento giuridico e, in particolare, nel principio personalistico che ha ispirato la Carta costituzionale, nella cui prospettiva il lemma "lavoro" ben può essere inteso come una *sineddoche*, ossia quale espressione della persona umana complessivamente considerata e dei valori di cui essa è portatrice⁶. Seguendo questa via interpretativa, il lavoro assume, di riflesso, la dignità che l'ordinamento riconosce al lavoratore in quanto persona, dimostrando che la Costituzione italiana accoglie una concezione della dignità non astratta, come il *Grundgesetz* tedesco del 1949, ma concreta, calata nei rapporti

³ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2010, n. 4, pp. 547-564, ora in ID., *Critica del diritto privato. Editoriali e saggi della Rivista Critica del Diritto Privato* (raccolti da G. ALPA e M.R. MARELLA), Napoli, 2017, pp. 345-362. Sullo stretto rapporto tra dignità e uomo si veda L. DI SANTO, *Per una Teologia dell'Ultimo*, Napoli, 2012, in particolare p. 113, ove l'Autore individua nella dignità il «nucleo di senso dei diritti dell'uomo».

⁴ La non omogeneità dei profili in esame è efficacemente descritta da Nicolò Lipari in questi termini: «la dimensione della persona, valutabile secondo il registro dell'essere, e i criteri individuanti del mercato, misurato dalla logica dell'avere, appaiono difficilmente riconducibili ad un comune denominatore» (cfr. N. LIPARI, *Il mercato: attività privata e regole giuridiche*, in AA.VV., *Scritti in onore di Emilio Romagnoli. Agricoltura e diritto*, vol. I, Milano, 2000, p. 59).

⁵ Per un'approfondita analisi dei limiti posti dall'ordinamento all'iniziativa economica privata si rinvia in particolare ad A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 602-607; G.U. RESCIGNO, *Costituzione economica*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Roma, 2001. Cfr. anche G. ALPA, *La dignità come limite dell'autonomia privata*, in AA.VV., *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, vol. I, Napoli, 2018, pp. 51-66 e G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018.

⁶ L. MENGONI, *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà*, in *Ius*, 1998, pp. 45-50.

economico-sociali, nell'ambito dei quali il lavoro ha rappresentato uno straordinario fattore di aggregazione e di coesione della comunità politica dopo il regime fascista e la devastazione della seconda guerra mondiale⁷.

L'intuizione dei Costituenti, dunque, fu quella di fondare il vincolo politico tra i consociati non solo su un ampio spettro di valori condivisi, ma anche sulla comunione di interessi materiali, secondo un paradigma che aveva già trovato la sua più limpida manifestazione nella concezione romana della cittadinanza⁸. In questa prospettiva, l'affermazione della centralità giuridica ed etica del lavoro non ha mai offuscato la sua essenziale funzione economica, dalla quale derivano non solo la diffidenza verso la concezione liberistica della pretesa capacità del mercato di autoregolarsi⁹, ma anche l'impegno dello Stato a perseguire una politica di massima occupazione, come insegnava John Maynard Keynes, secondo cui «ogni cosa è *prodotta dal lavoro*, coadiuvato da ciò che allora usava chiamarsi arte e che ora si chiama tecnica, dalle risorse naturali [...] e dai risultati del lavoro passato, incorporati in attività capitali»¹⁰.

Il nostro ordinamento, dunque, accoglie una concezione concreta della dignità, calata nei rapporti economico-sociali, come dimostrano le note previsioni costituzionali che riconoscono a tutti i cittadini pari dignità sociale (art. 3 Cost.), che tutelano il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) e, infine, che vietano lo svolgimento

⁷ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, in particolare pp. 179-210; P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Brescia, 2013; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014; G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, 2015; G. ALPA, *Dignità, solidarietà*, in ID., *Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, Genova, 2017, pp. 84-122; P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, in ID., *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, pp. 235-301.

⁸ La concezione romana della cittadinanza conferisce particolare rilievo alla comunanza di interessi materiali, che è annoverata tra i fattori costitutivi della comunità politica, definita da Cicerone non come «omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus» (cfr. *De re publica*, I, 39). Un'impostazione analoga si rinviene in Mortati, secondo cui la Costituzione vede nel lavoro il «valore da assumere come fattore necessario alla ricostituzione di una nuova unità spirituale, richiedente un processo di graduale omogeneizzazione della base sociale, presupposto per sorgere di una corrispondente struttura organizzativa, di un nuovo tipo di collegamento fra comunità e Stato» (cfr. C. MORTATI, *Articolo 1*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 10).

⁹ Per una critica della "mano invisibile" di Adam Smith si rinvia in particolare ad A. RONCAGLIA, *Il mito della mano invisibile*, Roma-Bari, 2005 e a G. ACOCELLA, *Sulla responsabilità: fra etica ed economia*, in E. BONAM, C. VIGNA, (a cura di), *Etica del plurale. Giustizia, riconoscimento, responsabilità*, Milano, 2004, pp. 147-174.

¹⁰ J. M. KEYNES, *General Theory of Employment, Interest and Money*, Londra, 1973, trad. it. di A. Campolongo, Milano, 2009, p. 347.

dell'iniziativa economica privata in danno della dignità umana, dell'utilità sociale, della sicurezza e della libertà (art. 41 Cost.). Benché la collocazione sistematica della dignità umana nell'ambito della disciplina dei rapporti economico-sociali affondasse le radici nella nobile tradizione inaugurata dalla Costituzione di Weimar¹¹, ciò non deve affatto indurre a ritenere che la scelta dei Costituenti italiani fosse scontata, come dimostra, ad esempio, la diversa impostazione del *Grundgesetz*, che esordisce con la solenne dichiarazione della intangibilità della *Menschenwürde*, qui intesa come valore assoluto volto a proteggere non il singolo, concreto individuo, ma l'uomo nella sua dimensione antropologica, per soddisfare l'esigenza avvertita dalla Germania di esorcizzare il "male radicale" del totalitarismo e di fare ammenda della propria storia delittuosa¹².

Il principio personalistico che è alla base del nostro ordinamento giuridico rivela il senso profondo del collegamento tra uomo e lavoro, secondo la peculiare connessione instaurata da un complesso di disposizioni costituzionali che muovono dall'esigenza della tutela e del potenziamento della persona all'interno della comunità politica. È così che inizia ad affermarsi una nuova "antropologia", in virtù della quale «il soggetto astratto s'incarna nella persona concreta»¹³ e la dignità dell'uomo non può più prescindere dai rapporti economico-sociali nei quali è immersa l'esistenza di ogni individuo.

Nella decisione di fondare la Repubblica democratica sul lavoro è pertanto possibile individuare un significativo momento di cesura rispetto alle carte costituzionali dell'Ottocento, che riflettevano le strutture sociali borghesi incentrate sull'«individualismo proprietario»¹⁴, oltre che rispetto alla Carta del lavoro fascista, che tutelava il lavoro esclusivamente come dovere sociale, nella

¹¹ Si pensi in particolare all'art. 151 della Costituzione di Weimar del 1919, a mente del quale «l'ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli».

¹² Si vedano in particolare H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, ed. it. a cura di A. Martinelli, Milano, 1989; H. HOFMANN, *La promessa della dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1999, pp. 620-650; J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, Torino, 1992 e P. HÄBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in ID., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi*, Milano, 2003, pp. 1-79.

¹³ S. RODOTÀ, *Antropologia dell'homo dignus*, cit., p. 553, ove l'Autore mette in luce il passaggio «dal soggetto alla persona, intendendo quest'ultima come la categoria che meglio permette di dare evidenza alla vita individuale e alla sua immersione nelle relazioni sociali».

¹⁴ Secondo Luigi Mengoni, «il modello antropologico dell'individualismo proprietario è stato corretto dal diritto del lavoro [...]. In quanto presuppone l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza-lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro instaura l'antropologia definitiva del diritto moderno» (cfr. L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 127).

prospettiva della sua funzionalizzazione alla potenza nazionale. Nel lavoro e nel principio personalistico, dunque, trova piena espressione la sensibilità giuridica del costituzionalismo novecentesco, che ha costruito l'impianto dei diritti sui temi dominanti della loro effettività, della "libertà dal bisogno" e della rimozione degli squilibri economico-sociali, che minano alle fondamenta la tenuta democratica di ogni comunità politica¹⁵.

Gli Stati democratici e pluralistici del Novecento, dunque, sono andati nella direzione in cui lo Stato liberale ottocentesco aveva fallito, compromettendo la propria stessa sopravvivenza, e hanno così assunto il gravoso onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, secondo l'impegno solennemente sancito nelle costituzioni moderne, chiamate ad assolvere all'inedito compito di tessere la trama unificante, integrativa – nell'accezione smendiana del termine¹⁶ – di un tessuto sociale pluralistico, solcato dagli antagonismi espressi dalla società civile¹⁷.

La centralità dell'individuo, già presente nel pensiero di Kant, Rousseau e nelle dichiarazioni dei diritti settecentesche di ispirazione illuministica, si consolida nel Novecento con il precipuo intento di rivendicare l'attenzione sulle effettive condizioni della persona, collegate ai problemi concreti della sopravvivenza, del lavoro, dello sfruttamento delle classi più umili e dell'emarginazione dei deboli. Le costituzioni moderne, a partire da quella di Weimar, hanno coltivato questi temi criticando apertamente l'impronta individualistica dei diritti di libertà e la concezione formalistica della libertà giuridica che erano prevalse nello Stato liberale ottocentesco, nel quale la torsione degli ordinamenti costituzionali in funzione dell'affermazione dell'egemonia borghese aveva oscurato la circostanza che la dignità dei singoli consociati e il dispiegamento effettivo della loro libertà sono

¹⁵ Già Platone aveva messo in luce lo stretto rapporto che intercorre tra il contenimento delle disuguaglianze e la solidità del vincolo politico tra i consociati (cfr. *Leggi*, 679B; 728 e 737b). Per un'analisi economica dei problemi della disuguaglianza e della redistribuzione della ricchezza si rinvia in particolare ai recenti lavori di A.B. ATKINSON, *Disuguaglianza. Che cosa si può fare?*, Milano, 2015; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014; J.E. STIGLITZ, *Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro*, Torino, 2014; A. SEN, *L'idea di giustizia*, Milano, 2011.

¹⁶ R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988, trad. it. dell'edizione tedesca del 1928.

¹⁷ Per una lettura delle ripercussioni giuridiche e istituzionali delle trasformazioni politico-sociali che si sono dispiegate tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo si rinvia a S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Milano, 1969. Si rinvia inoltre a F. TESSITORE, *Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Napoli, 1963; P. GROSSI, *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2008, pp. 669-688; ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari, 2012, pp. 41-65; P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, cit., in particolare pp. 52-143.

sempre condizionati da presupposti reali, tra i quali spicca un livello sufficiente di benessere individuale¹⁸.

A seguito della Rivoluzione francese, sotto la pretesa astrattezza della figura del *citoyen*, lo Stato liberale aveva mascherato la concretezza del *bourgeois*, come testimoniano la politica di restrizione del suffragio¹⁹ e l'impianto dei diritti nei quali la cittadinanza si risolveva, che pretendevano di valere astrattamente per tutti, ma che erano in realtà calibrati su una sola categoria di plausibili fruitori. In questo artificio giuridico risiedeva il precario equilibrio dello Stato liberale "mono-classe"²⁰, che celava in sé il germe della propria dissoluzione, sancita dal moto storico di emancipazione di cui i lavoratori sono stati promotori attraverso la formazione di una coscienza di classe che ha concorso a mutare la conformazione della società e la concezione dei fini dello Stato.

La scelta di fondare la Repubblica democratica sul lavoro assume dunque il peculiare significato di «consentire a tutti, e non solo ad alcuni privilegiati, l'uso effettivo della libertà, la possibilità per ogni uomo di esplicitare le capacità insite in lui, svolgendo pienamente la propria personalità»²¹. Con la fondazione della Repubblica democratica sul lavoro, i Costituenti avevano manifestato la volontà di porre alla base del vincolo politico del nuovo Stato un elemento profondamente egualitario²², nel quale avevano trovato una felice sintesi non solo le posizioni del movimento operaio e della

¹⁸ C.B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, Milano, 1982.

¹⁹ Merita di essere ricordato il capzioso argomento cui l'abate Sieyès, presidente dell'Assemblea nazionale costituente francese, fece ricorso per sostenere la restrizione del suffragio quando, nella seduta del 12 giugno 1790, ricevendo una deputazione di domestici che reclamavano il diritto di voto, affermò che non era opportuno estendere loro il suffragio, giacché altrimenti quest'ultimi si sarebbero trovati nella spiacevole condizione di essere combattuti tra il rispetto dei loro padroni e l'indipendenza di giudizio (cfr. Risposta di Sieyès ad una deputazione di domestici, in G. TROISI SPAGNOLI (a cura di), *Joseph-Emmanuel Sieyès. Opere e testimonianze politiche*, tomo I, vol. II, Milano, 1993, p. 592).

²⁰ M.S. GIANNINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1965, in particolare pp. 49-54.

²¹ C. MORTATI, *La Costituzione italiana*, in ID., "una e indivisibile", Milano, 2007, p. 239. Cfr. anche ID., *Il lavoro nella Costituzione*, in *Il diritto del lavoro*, 1954, I, pp. 149-212, ora in ID., *Raccolta di scritti*, vol. III, Milano, 1972, pp. 227-340.

²² Si vedano in particolare M.S. GIANNINI, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1950, I, pp. 1-20; U. PROSPERETTI, *Lavoro (fenomeno giuridico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIII, Milano, 1973, pp. 327-338; G. FERRARA, *Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia italiana*, in G. CASADIO (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Roma, 2006, pp. 199 ss.; G. AMATO, *Una Repubblica fondata sul lavoro*, in *Rassegna Astrid*, 2011, n. 9 e M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in AA.VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Torino, 2011, pp. 2013-2040; R. DWORKIN, *Virtù sovrana. Teoria dell'uguaglianza*, Milano, 2002; L. DI SANTO, *I pilastri fondanti per una nuova filosofia dei diritti sociali*, in L. DI SANTO, A. AVERSANO (a cura di), *Quaderno di sociologia del diritto. Il diritto come mediazione sociale*, Cassino, 2016, pp. 9-32.

dottrina sociale cattolica²³, ma anche quelle della tradizione liberale²⁴. Quest'ultima, infatti, pur avendo posto al centro della propria riflessione la tutela della proprietà privata, non ignorava che il padre del liberalismo, John Locke, aveva individuato la legittimazione di tale diritto proprio nel lavoro²⁵ e che, più di recente, il serrato confronto tra Croce ed Einaudi sui rapporti tra liberalismo politico e liberismo economico aveva ribadito il primato della persona sul mercato²⁶.

L'esigenza costituzionale di elevare il lavoro a fattore generatore di coesione sociale e di realizzazione personale²⁷ può essere soddisfatta leggendo la disciplina dei rapporti economici in funzione del progetto di trasformazione sociale volto a rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost). Ciò significa che, nella prospettiva costituzionale – che è quella di un'economia sociale di mercato, propria di un capitalismo maturo in cui si bilanciano gli interessi dell'economia con quelli sociali²⁸ – il benessere e lo sviluppo economico generati dall'attività lavorativa e dall'iniziativa economica privata non sono mai uno scopo, ma solo

²³ Cfr. in particolare F. VIOLA, *Il lavoro umano e la dottrina sociale della Chiesa*, Palermo, 1995; L. MENGONI, *Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa* (a cura di M. NAPOLI), Milano, 2004. In particolare, le previsioni costituzionali in materia di tutela del lavoro affondano le radici nel Codice di Camaldoli del 1943, che ha messo in luce il rapporto tra dignità e lavoro in questi termini: «risponde a un principio di giustizia naturale che ogni uomo possa attingere ai beni materiali disponibili sulla terra quanto necessario per un pieno sviluppo delle sue energie individuali e di quelle dei familiari ai quali egli deve provvedere. Una società bene ordinata deve dare perciò a ciascun uomo la possibilità di esplicare nel lavoro la sua energia e di conseguire un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia» (cfr. par. 55).

²⁴ Come è noto, la formulazione finale dell'art. 1 Cost. ha recepito la proposta di mediazione avanzata da Fanfani, a seguito della mancata approvazione della proposta socialista e comunista di qualificare quella italiana come «Repubblica di lavoratori» per il timore che siffatta formulazione avesse un carattere classista, incompatibile con le finalità inclusive perseguite dai Costituenti.

²⁵ J. LOCKE, *Two Treatises of Government*, vol. II, cap. V, par. 27.

²⁶ L. EINAUDI, *Lineamenti di una politica economica liberale*, Roma, 1943, ora in P. SODDU (a cura di), *Luigi Einaudi. Riflessioni di un liberale sulla democrazia 1943-1947*, Firenze, 2001, pp. 4-15; B. CROCE, *Liberismo e liberalismo*, Napoli, 1927, in P. SOLARI (a cura di), *Liberismo e liberalismo*, Milano-Napoli, 1957, pp. 11-15. Sul fecondo dialogo tra Croce ed Einaudi si rinvia inoltre a N. IRTI, *Dialogo sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi*, Bologna, 2012.

²⁷ In ciò risiede la «colorazione pubblicistica» del lavoro, inteso come «attiva partecipazione alla costruzione dell'Italia», ragione per cui «tutti devono lavorare, ricchi e poveri, indipendentemente dal bisogno personale di trarre dal lavoro il proprio sostentamento» (cfr. C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, pp. 1-15).

²⁸ Cfr. S. ZAMAGNI, *Perché l'Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica*, Bologna, 2015.

un mezzo, sicché essi sono meritevoli di tutela soltanto nella misura in cui si rivelino conformi al progetto di trasformazione sociale prefigurato dall'art. 3, comma 2, Cost.

In questa prospettiva si coglie appieno il carattere funzionale dell'iniziativa economica privata, senza la quale il diritto al lavoro resterebbe una vana chimera. L'effettività di tale diritto, infatti, poggia sull'impegno dello Stato a perseguire una politica dell'occupazione, che «non potrebbe in altro consistere (visto che il lavoro si paga con il ricavato della produzione) se non con il promovimento di un costante incremento della produttività: incremento che, una volta caduta la credenza in automatiche riequilibrazioni del mercato di lavoro capaci di contenere la disoccupazione nei limiti normali (stagionali, tecnologici ecc.), deve attendersi dagli interventi statali rivolti ad influenzare l'iniziativa economica privata»²⁹.

2. Il lavoro intellettuale

A seguito di queste brevi considerazioni sulla peculiare declinazione assunta dalla dignità del lavoro nel nostro ordinamento, si deve ora concentrare l'attenzione sull'estensione del dominio semantico del lemma "lavoro", che nel nostro ordinamento comprende ogni genere di fatica dell'uomo riconducibile alle dimensioni tanto della *vita activa* quanto della *vita contemplativa*³⁰.

Il riconoscimento della dignità del lavoro (*rectius*, di ogni lavoro) ha progressivamente stemperato la tradizionale contrapposizione tra azione e contemplazione, ossia tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, che – pur nelle diversità della disciplina giuridica – trovano pari riconoscimento nel nostro ordinamento, che coerentemente tutela il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, comma 1, Cost.). Ciò che rileva, dunque, è che ogni cittadino adempia al dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, «un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma 2, Cost.)³¹. In questa prospettiva si fondono il principio personalistico e quello solidaristico, giacché il lavoro – a differenza di altri

²⁹ C. MORTATI, *La Costituzione italiana*, cit., pp. 245-246.

³⁰ Le locuzioni *vita activa* e *vita contemplativa* affondano le radici in un'illustre tradizione di pensiero (cfr. in particolare AGOSTINO, *De civitate Dei*, 19, 2, 19) che giunge sino al Novecento, come testimonia il volume di H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, trad. it. di S. Finzi, Milano, 1997.

³¹ L'art. 4 Cost. prevede il diritto e il dovere di lavorare per «tutti i cittadini». Coloro che, pur abili al lavoro, decidono di non lavorare si autoescludono dalla società e fanno parte della «categoria degli oziosi, volontariamente ed abitualmente tali» (cfr. C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, cit., p. 158).

fattori, quali la rendita, l'ereditarietà o la proprietà di beni economici – consente a tutti di affermare e svolgere la propria personalità e, al contempo, di concorrere al progresso dell'intera società, a prescindere dalla natura del contributo che ciascuno può rendere alla comunità.

Ciò emerge chiaramente dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e, in particolare, dalle parole di Ruini, secondo cui «il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della società»³², sicché sono lavoratori a pieno titolo anche «lo studioso ed il missionario»³³. Meritano di essere ricordate anche le parole di Fanfani, le quali hanno il pregio di chiarire che nelle previsioni costituzionali non v'è alcuna «esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare [...]; ma affermazione del dovere d'ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune»³⁴. Dunque, al lemma “lavoro” deve essere riconosciuto un «significato larghissimo ed umano, comprendendovi ogni sorta di lavoro, non soltanto manuale, salariato, ma anche intellettuale, di professionisti»³⁵.

È noto che il lavoro intellettuale ha tradizionalmente riguardato fasce ristrette, sovente privilegiate della popolazione, con livelli elevati di istruzione e di reddito, sicché l'ordinamento giuridico – pur senza dimenticare le professioni intellettuali, come dimostrano le parole pronunciate dai Costituenti – ha prevalentemente tutelato i lavoratori manuali o in genere subordinati, fisiologicamente “deboli” nei rapporti con la controparte datoriale. Tuttavia, lo scenario socio-economico del lavoro autonomo è radicalmente mutato negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica e finanziaria, che ha esposto maggiormente i professionisti agli abusi perpetrati dai soggetti economicamente forti, che hanno imposto ai lavoratori autonomi condizioni contrattuali non compatibili con la dignità del lavoro.

³² Cfr. Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana, in *Atti della Assemblea Costituente. Discussione sul progetto di Costituzione*, cit., p. 7, ove si afferma anche che la Repubblica ha per fondamento essenziale «il lavoro di tutti, non solo manuale, ma in ogni sua forma di espressione umana».

³³ *Ibid.*, p. 7.

³⁴ *Ibid.*, seduta del 22 marzo 1947, p. 2369.

³⁵ *Ibid.*, p. 2375.

Oggi, alla luce di queste significative trasformazioni, le professioni intellettuali rappresentano un punto di osservazione privilegiato che consente di cogliere l'evoluzione della sensibilità del legislatore rispetto ai temi della dignità del lavoro e dell'equità del compenso. Da poco più di un decennio, infatti, il settore delle professioni è stato attraversato da un profondo processo di liberalizzazione, che, facendo leva sul principio della libera concorrenza, ha cercato di conformare il lavoro intellettuale a criteri meramente mercantilistici e imprenditoriali³⁶. Basti osservare che gli indirizzi neoliberalisti della Commissione europea³⁷ sono stati recepiti da alcuni orientamenti della Corte di giustizia, che è inopinatamente pervenuta ad equiparare alcune professioni intellettuali all'attività di impresa e gli ordini professionali ad associazioni di imprese³⁸. La pervasività delle logiche di mercato e gli imperativi della globalizzazione³⁹, di cui il legislatore e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si sono fatti interpreti⁴⁰, hanno scardinato il nesso tra dignità e lavoro, mettendo persino in discussione l'essenza stessa di alcune professioni, che vedevano la propria cifra distintiva nel carattere prettamente intellettuale delle prestazioni rese dal lavoratore.

Il processo di liberalizzazione che ha interessato le professioni regolamentate nel sistema ordinistico ha avuto dirette ripercussioni anche sui criteri che presidiavano la determinazione del

³⁶ Per un'approfondita analisi di tale processo di liberalizzazione si rinvia in particolare a G. ALPA, *La professione forense e la disciplina della concorrenza*, in G. ALPA (a cura di), *I nuovi confini del diritto privato. New borders of European Private Law*, Milano, 2016, pp. 333-341; G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della regolazione pubblica*, Torino, 2012 e L. MANSANI, V. MELI, G. OLIVIERI (a cura di), *Le professioni intellettuali tra decoro e mercato*, in «Analisi Giuridica dell'Economia», 2005, 1.

³⁷ COM(2004) 83 def., del 9 febbraio 2004. Cfr. anche M. MONTI, *Competition in Professional Services: New Light and New Challenges*, Berlino, 21 marzo 2003 (http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf), nella quale il Commissario per la Concorrenza della Commissione europea afferma che «the Commission's policy of establishing a level playing field in the internal market applies also to liberal professions».

³⁸ Cfr. *ex plurimis* CGUE, 18.06.1988, causa C-35/96; CGUE, 19.02.2002, causa C-309/99; CGUE, 18.07.2013, causa C-136/12. Questi orientamenti della Corte di giustizia hanno avuto in parte seguito in Italia, come testimoniano queste pronunce: Cons. Stato, Sez. VI, 22.01.2015, n. 238 e Cons. Stato, Sez. VI, 22.03.2016, n. 1164. Diverso l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che mette in luce il diverso fondamento costituzionale delle professioni intellettuali e dell'iniziativa economica privata. Si veda in particolare Corte cost., sent. n. 54 del 1977, ove si afferma che l'art. 41 Cost. non può essere adottato «come parametro della legittimità costituzionale di norme disciplinanti l'attività dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente è tuttora differenziata da quelle imprenditoriali».

³⁹ Per un'approfondita analisi dell'incidenza della globalizzazione sulle professioni intellettuali e, in particolare sulla professione forense, si rinvia a G. ALPA, *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione*, il Mulino, 2011.

⁴⁰ Si vedano in particolare le considerazioni critiche di N. IRTI, *Gli errori dell'Antitrust sulle libere professioni*, in *Italia Oggi*, 14 ottobre 1997, p. 27; G. OPPO, *Antitrust e professioni intellettuali*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1999, II, pp. 123-127; G. COLAVITTI, *Antitrust e professioni. Strabismo o cecità vera e propria?* in *Rassegna forense*, 2015, n. 2, pp. 333-345.

compenso dei professionisti, tradizionalmente affidata alle tariffe minime, che il legislatore ha abrogato nel 2012 (sostituendole con i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55)⁴¹ sulla scorta dell'erroneo presupposto che esse contrastassero con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il divieto di intese restrittive della concorrenza di cui all'art. 101, par. 1, TFUE.

Invero, l'abrogazione dei minimi tariffari inderogabili non trovava conforto nell'esigenza di ripristinare l'osservanza del diritto eurounitario, secondo il quale le tariffe minime devono ritenersi pienamente legittime se sono volte a perseguire «motivi imperativi di interesse generale» nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità, secondo quanto disposto dall'art. 15 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno⁴². Di ciò offre puntuale conferma la copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia⁴³, che, ad esempio, ha affermato a più riprese la legittimità delle tariffe forensi⁴⁴, mettendo in luce che i «motivi imperativi di interesse generale» posti a fondamento del divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari devono rinvenirsi nella tutela, «da un lato, [...] dei destinatari dei servizi giudiziari forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall'altro lato, della buona amministrazione della giustizia»⁴⁵. Ne consegue che le tariffe minime sono pienamente legittime, giacché esse consentono di scongiurare il pericolo che il principio della libera concorrenza «possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso»⁴⁶. I minimi tariffari inderogabili, dunque, fungono da argine allo scadimento della qualità

⁴¹ Per un quadro della disciplina relativa alla determinazione del compenso degli avvocati, a partire dalle previgenti tariffe minime per giungere sino agli odierni parametri forensi, si rinvia in particolare a G. ALPA (a cura di), *La determinazione dell'oggetto del contratto e i criteri di calcolo del compenso professionale dell'avvocato*, Napoli, 2013.

⁴² G. DONZELLI, *La legittimità delle tariffe minime nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», 2018, 5, pp. 626-631.

⁴³ Cfr. *ex plurimis* CGUE, 19.02.2002, causa C-309/99; CGUE, 04.09.2014, cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13; CGUE, 23.11.2017, cause riunite C-427/16 e C-428/16.

⁴⁴ Cfr. *ex plurimis* CGUE, 19.02.2002, causa C-35/99; CGUE, 05.12.2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04; CGUE, 08.12.2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15; CGUE, 23.11.2017, cause riunite C 427/16 e C 428/16.

⁴⁵ CGUE, 05.12.2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, punto 64. Si vedano anche CGUE, 12.12.1996, causa C-3/95 e CGUE, 21.09.1999, causa C-124/97.

⁴⁶ *Ibid.*, punto 67, ove la Corte di giustizia ha chiarito che «se è vero che una tariffa che fissi onorari minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, il quale [...] è caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti». Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'obbligatorietà dei minimi può essere giustificata [...] allorché sussista il rischio che, per le caratteristiche del mercato, la concorrenza al ribasso sull'offerta economica tra gli operatori possa pregiudicare la qualità della prestazione» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 27.09.2010, n. 20269).

delle prestazioni professionali, da cui deriverebbe la compromissione degli interessi pubblicistici della buona amministrazione della giustizia e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò nonostante, il legislatore, come si è visto, ha abrogato le tariffe minime, facendo strumentalmente leva proprio sul diritto dell'Unione per sostenere la loro illegittimità, secondo una miope impostazione pro-concorrenziale avallata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato⁴⁷. Tuttavia, come si vedrà meglio innanzi, gli orientamenti neolibéristi qui criticati hanno iniziato a trovare temperamento in recenti interventi normativi in materia di "equo compenso" volti a contrastare gli abusi perpetrati dai soggetti economicamente forti in danno dei lavoratori, che per lungo tempo sono stati costretti ad accettare condizioni contrattuali non compatibili con la dignità del lavoro intellettuale.

3. L'"equo compenso"

Tra i più recenti interventi normativi volti a tutelare la dignità del lavoro e l'equità della retribuzione⁴⁸ meritano particolare attenzione le previsioni in materia di "equo compenso" che sono state recentemente inserite nella legge forense all'art. 13-*bis*⁴⁹. Tali previsioni concernono esclusivamente il compenso degli avvocati per le prestazioni svolte in favore di "committenti forti", quali ad esempio le imprese bancarie e assicurative, nei casi in cui il rapporto professionale sia regolato da convenzioni «unilateralmente predisposte» da tali imprese (art. 13-*bis*, comma 1).

⁴⁷ L'impostazione cui si fa riferimento è quella del «processo di liberalizzazione delle professioni, intrapreso nel 2006 con la Legge Bersani e proseguito con successivi e numerosi interventi normativi (ci si riferisce, in particolare, alle leggi nn. 148/2011 e 27/2012 e al d.P.R. n. 137/2012)» (cfr. segnalazione AGCM AS 1137 del 4 luglio 2014).

⁴⁸ In particolare, meritano di essere ricordate le previsioni dettate dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233, recante «Equo compenso nel settore giornalistico», nonché quelle della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», e della più recente legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito con modificazioni il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese».

⁴⁹ L'art. 13-*bis* è stato inserito nella legge forense dall'art. 19-*quaterdecies*, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Per un'ampia analisi delle nuove previsioni normative si rinvia a E. MINERVINI, *L'equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti*, Torino, 2018. Si vedano inoltre i contributi di P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, pp. 17-229; M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale fra liberi professionisti*, pp. 145-160, entrambi in *Il Corriere giuridico*, 2018, n. 2; G. COLAVITTI, *I compensi degli avvocati tra diritto della concorrenza, nuovi parametri e disciplina dell'"equo compenso"*, in «Giustizia Civile.com», editoriale del 12 luglio 2018 (<http://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/i-compensi-degli-avvocati-tra-diritto-della-concorrenza-nuovi>); ID., «Fondata sui lavori». *Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 1.

Individuati i soggetti destinatari della disciplina, l'art. 13-*bis* definisce le nozioni intorno alle quali ruota la tutela che l'ordinamento assicura all'avvocato quale contraente debole, prevedendo che: *i)* il compenso si considera equo quando «risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri» (comma 2); *ii)* le clausole contenute nelle convenzioni si considerano vessatorie quando «determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato» (comma 4). Disciplinati specificamente alcuni casi in cui le clausole devono considerarsi vessatorie (comma 5), la disposizione cardine della nuova disciplina è dettata dal comma 8, ai cui sensi le clausole vessatorie «sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato».

L'intento perseguito dal legislatore è chiaramente quello di corroborare la tutela del lavoro autonomo, introducendo nell'impianto della legge forense una nullità cd. "relativa" o di protezione, che può essere fatta valere soltanto dall'avvocato affinché il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà della clausola, ne dichiari la nullità e determini il compenso del professionista tenendo conto dei parametri forensi, senza che la declaratoria di nullità travolga l'intero rapporto contrattuale. È chiaro, infatti, che la disciplina sull'equo compenso, contrastando gli abusi perpetrati dai "committenti forti" in danno dei professionisti, ha inteso scongiurare i pericoli che derivano da tale squilibrio contrattuale, che fatalmente si traduce – come è accaduto sino a oggi – in clausole "capestro", quali quelle che, a titolo meramente esemplificativo, impongono la gratuità di talune prestazioni professionali o l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato oppure che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alle prestazioni eseguite⁵⁰.

⁵⁰ Si veda in particolare l'approfondita analisi condotta da G. ALPA, *L'equo compenso per le prestazioni professionali forensi*, in *Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo compenso*, tenuto presso il Consiglio Nazionale Forense il 18 aprile 2018 (<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/25901/435385/Fascicolo+Equo+Compenso+-+versione+online.pdf/1d61b3e3-bc45-4dab-8f55-632c55f269db>).

Il tenore letterale delle disposizioni richiamate, nonché la *ratio* ad esse sottesa inducono a ritenere che la nuova disciplina sull'equo compenso sia pienamente conforme al disegno costituzionale della tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, comma 1, Cost.), giacché essa concorre senza dubbio a tutelare in modo pieno ed effettivo il diritto del lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» (art. 36, comma 1, Cost.). Le previsioni in materia di “equo compenso” devono pertanto essere accolte con favore, giacché esse sono volte a consolidare quel nesso essenziale tra dignità e lavoro che gli indirizzi pro-concorrenziali degli ultimi anni hanno indebolito, tentando di affermare l'idea della retribuzione come “minimo vitale”, come mera “soglia di sopravvivenza”, ad esclusivo vantaggio di quei soggetti che hanno la forza economica di imporre condizioni contrattuali non compatibili con la dignità del lavoro intellettuale.

Tra gli indirizzi neoliberalisti qui criticati spiccano quelli dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui le previsioni in materia di “equo compenso” contrasterebbero «con consolidati principi posti a tutela della concorrenza», in quanto «le tariffe professionali fisse e minime [...] impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti»⁵¹. In particolare, l'Autorità Garante ha affermato che l'art. 13-*bis*, laddove connette la nozione di “equo compenso” ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014, reintrodurrebbe «di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali»⁵².

Invero, le osservazioni formulate dall'AGCM, pur limitandosi a confermare posizioni già assunte dall'Autorità, destano stupore e non possono essere condivise, in quanto poggiano sull'erroneo presupposto che la fissazione delle tariffe comporti necessariamente la violazione del principio della libera concorrenza. Dalla ricognizione delle pronunce della Corte di giustizia emergono orientamenti che, lungi dal confortare le tesi prospettate dall'Autorità Garante, ne dimostrano la palese infondatezza. Le osservazioni dell'AGCM, infatti, contrariamente a quanto prevede il diritto

⁵¹ Cfr. AGCM segnalazione AS 1452 del 24 novembre 2017. Analoga l'impostazione della segnalazione AS 1137 del 4 luglio 2014, nella quale l'Autorità ha incredibilmente sostenuto che «desta preoccupazione la permanenza di riferimenti normativi all'“adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e all'“importanza dell'opera”».

⁵² Cfr. segnalazione AGCM AS 1452 del 24 novembre 2017.

dell'Unione, non conferiscono rilievo alcuno ai «motivi imperativi di interesse generale» posti a fondamento del divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari. Inoltre, le disposizioni in materia di equo compenso risultano pienamente conformi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 15, par. 3, della direttiva 2006/123/CE, giacché l'art. 13-*bis*, come si è visto, si limita a sottrarre la determinazione del compenso alla contrattazione tra le parti soltanto con riferimento ai rapporti professionali regolati da convenzioni unilateralmente predisposte da “committenti forti”, al fine di evitare che possa verificarsi «un significativo squilibrio contrattuale» a carico del prestatore d'opera intellettuale.

Alla luce di queste brevi considerazioni, i recenti interventi normativi in materia di “equo compenso” meritano di essere accolti con particolare favore, giacché essi non si limitano a scongiurare i danni della contrattazione al ribasso nell'ambito dei servizi professionali, ma inaugurano una significativa inversione di tendenza rispetto alle miopi politiche liberiste che il legislatore ha perseguito negli ultimi anni. Ne offrono puntuale testimonianza i recenti interventi normativi della Regione Toscana⁵³, della Regione Puglia⁵⁴ e della Regione Siciliana⁵⁵ in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali da parte delle pubbliche Amministrazioni, che sono tenute a determinare i compensi dei professionisti nel rispetto della legge n. 172 del 2017 e, dunque, dei parametri forensi.

Infine, con delibera del 20 aprile 2018, il Consiglio Nazionale Forense ha istituito presso di sé il «nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici», al fine di garantire l'effettività delle previsioni introdotte nell'impianto della legge forense. Tra le prime pronunce in materia di “equo compenso”, si segnalano l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha ribadito che «il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri»⁵⁶ e la sentenza con cui il Tar Calabria ha dichiarato illegittimo un bando che affidava lo svolgimento di prestazioni professionali senza alcun compenso per il professionista, al quale veniva riconosciuto soltanto il rimborso delle spese⁵⁷.

⁵³ Cfr. del. 6 marzo 2018, n. 29.

⁵⁴ Cfr. del. 27 marzo 2018, n. 469.

⁵⁵ Cfr. del. 28 agosto 2018, n. 301.

⁵⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 31.08.2018, n. 21487.

⁵⁷ Cfr. Tar Catanzaro, Sez. I, 02.08.2018, n. 1507.

Le previsioni in materia di “equo compenso”, dunque, hanno il pregio di rivendicare la dignità che il nostro ordinamento riconosce al lavoro intellettuale, garantendo l’effettività delle tutele previste dal legislatore e mantenendo fede alle scelte compiute dai Costituenti, che sono frutto di quei complessi processi di cui si è tentato di tracciare l’articolata evoluzione.

GIULIO DONZELLI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

Abstract

The Author focuses on the meaning of the term ‘dignity of work’ in the sphere of the Italian legal system. According to the Italian Constitution, human dignity is not an abstract concept, but a principle that operates in the realm of socio-economic relations. The most recent legislation has protected the dignity of work, including intellectual work. Specific attention is given to the legal profession and, in particular, to the rules on fair compensation, which ensure the dignity of workers against the economically stronger subjects, such as the banks and the insurance companies.